

REPERTORIO N.18146

RACCOLTA N.7340

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno dodici del mese di ottobre (12/10/2023) in Santo Stefano Belbo e nel mio Studio in Piazza Umberto I civico numero 33, piano primo, alle ore diciotto e quaranta minuti primi.

Avanti me Dottoressa Annalisa ROSSELLO, Notaio in Santo Stefano Belbo, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, è comparsa la Signora:

- GALLINA Maria Adelaide, nata a Canelli il 9 maggio 1977, domiciliata per la carica in Santo Stefano Belbo, Via Stazione n.21/A, che dichiara di avere Codice Fiscale GLL MDL 77E49 B594U.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di intervenire nel presente Atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Fondazione "CASA DI RIPOSO VALENTINO RAVONE", con sede in Santo Stefano Belbo, Via Stazione n.21/A, codice fiscale 90012320041, partita I.V.A. 02937750046, iscritta al Registro delle Persone giuridiche della Regione Piemonte al n.1463 (a seguito di Determinazione regionale di autorizzazione al riconoscimento n.A1421A-809 del 3 agosto 2020 della Direzione Sanità e Welfare Settore Programmazione Socio Assistenziale e Socio Sanitaria, Standard di Servizio e Qualità), e nella detta veste mi richiede di assistere, quale Notaio verbalizzante, all'adunanza del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, che dichiara qui regolarmente convocato, in prima convocazione, in questo giorno ed ora, per discutere e deliberare sull'argomento di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche dello Statuto, compreso l'ampliamento delle finalità e delle attività, ai fini dell'adeguamento al D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con conseguente adozione di un nuovo testo di Statuto; delibere inerenti e conseguenti.

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto segue: assume la presidenza dell'adunanza, ai sensi statutari e su unanime designazione dei presenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signora GALLINA Maria Adelaide, odierna comparente, la quale constata e mi dà atto, chiedendone farne constare pubblica risultanza:


1) che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto;
2) che, ai fini dell'espressione del diritto di voto per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto, come richiesto dall'articolo 7 dello Statuto, è presente

Registrato a Cuneo

il 19/10/2023

al n. 20106 s.IT

con euro Esente



12558 Santo Stefano Belbo (Cn) Piazza Umberto I n.33 tel. 0141 843043 fax 0141 843805 arossello@notariato.it

SUCCELLI LUCA

l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di esso Consigliere e Presidente Signora GALLINA Maria Adelaide, del Consigliere e Vicepresidente Signora BOCCHINO Gianna e dei Consiglieri Signori ROBBA Carlo, SORIA Franco e BOIDO Carmelina, persone di cui confermo la presenza;

3) che è presente il Rag. OLIVERI Giancarlo, in qualità di Direttore della Fondazione, di cui confermo la presenza;

4) che, come il Presidente mi dichiara, l'odierna adunanza risulta validamente costituita, ai sensi del vigente Statuto, ed idonea a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno, di cui tutti gli intervenuti si dichiarano pienamente edotti.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra che, a seguito della riforma del Terzo Settore, attuata con il D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), in ragione delle attività svolte dalla Fondazione e nella prospettiva di adottare la qualifica di "Ente del Terzo Settore", si rende necessario procedere ad un adeguamento statutario dell'Ente, al fine di conformarsi alle nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore, onde evitare le conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare dall'omesso adeguamento.

Il Presidente espone che il nuovo testo di Statuto della Fondazione, proposto all'approvazione dell'odierna adunanza del Consiglio di Amministrazione, oltre a contenere alcune modifiche ritenute utili dal Consiglio stesso in relazione ai futuri sviluppi della Fondazione e realizzare una migliore gestione della Fondazione stessa, è adeguato al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n.117/2017) ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in particolare conformando alla suddetta normativa la definizione delle attività di interesse generale che l'Ente intende svolgere, pur sempre nell'ambito delle attività già svolte dalla Fondazione stessa.

Il Presidente, quindi, passa ad illustrare il nuovo testo di Statuto della Fondazione, ed in particolare:

- a) la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VALENTINO RAVONE ETS";
- b) la Fondazione avrà le finalità e le attività di cui al seguente nuovo testo statutario:

"Articolo 3

Finalità, scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo della Fondazione è di gestire servizi di assistenza a persone anziane, sia non autosufficienti in tutto o in parte, sia autosufficienti, mediante prestazioni di natura alberghiera socioassistenziale, sanitarie, riabilitative, che assicurino anche la fruizione di attività culturali, ricreative e di aggregazione sociale.

L'Ente persegue tale scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art.5 del D.Lgs. n.117/2017);
- interventi e prestazioni sanitarie (ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art.5 del D.Lgs. n.117/2017);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (ai sensi della lettera c) del primo comma dell'art.5 del D.Lgs. n.117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art.5 del D.Lgs. n.117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (ai sensi della lettera h) del primo comma dell'art.5 del D.Lgs. n.117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs. n.117/2017 (ai sensi della lettera i) del primo comma dell'art.5 del D.Lgs. n.117/2017).

La Fondazione può concedere in uso gratuito ad altri enti aventi i requisiti richiesti dall'art.5 del D. Lgs. n.117/2017 le strutture della Fondazione affinché svolga alcune delle attività oggetto della Fondazione stessa.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.";

c) nel nuovo Statuto risultano diversamente e meglio disciplinate alcune materie, sempre nella principale ottica di adeguamento alla disciplina dettata per gli Enti del Terzo Settore, in particolare con riferimento al patrimonio della Fondazione, agli organi della Fondazione e alla loro disciplina, al bilancio di esercizio e all'estinzione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "CASA DI RIPOSO VALENTINO RAVONE", sentita l'esposizione del Presidente, dopo una breve discussione, all'unanimità e con voto palese

DELIBERA

a) di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore e pertanto di procedere all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la nuova denominazione "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VALENTINO RAVONE ETS";

b) di approvare tutte le modifiche dello Statuto della Fondazione sopra proposte, al fine di adeguarlo al Codice del Terzo Settore, ivi compresa l'introduzione statutaria delle finalità e delle attività sopra esposte, e quindi di approvare nella sua interezza il nuovo testo dello Statuto della Fondazione (che sostituirà integralmente lo Statuto vigente), il quale, previa lettura da me datane alla comparente e sottoscrizione della comparente e di me Notaio, al presente Atto allego sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;

c) di nominare l'Organo di controllo nella persona del Ragioniere DAPINO Pier Luigi, nato a Castelletto d'Erro il 22 novembre 1959, residente in Castelletto d'Erro, Regione Sacotto n.5 (codice fiscale DPN PLG 59S22 C156A);

d) di approvare l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signora GALLINA Maria Adelaide a compiere tutte le attività che saranno richieste dalle norme legislative e regolamentari per l'iscrizione della Fondazione nel predetto Registro senza necessità di ulteriori autorizzazioni, preso atto che, per gli Enti già dotati di personalità giuridica, l'art.17 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020 dispone che spetta al Notaio che ha ricevuto il Verbale del competente Organo contenente la decisione di richiedere l'iscrizione nel predetto Registro adeguando lo Statuto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, verificata la sussistenza delle condizioni in esso previste, richiedere l'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A questo punto, ai sensi del combinato disposto dell'art.17 del D.M. 15 settembre 2020 n.106 e dell'art.22 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117, io Notaio attesto, sulla base della Rela-

zione redatta in data 9 ottobre 2023 dalla Dottoressa Francesca Letizia Vercellino, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Alessandria al n.383/A, Revisore legale dei conti iscritto al relativo Albo al n.133908 (con D.M. del 21 luglio 2004), con allegato bilancio infrannuale della predetta Fondazione alla data del 30 giugno 2023, asseverata con giuramento con Verbale a mio rogito in data 9 ottobre 2023 Rep.18143 - quale Relazione giurata, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente con il mio consenso, previa sottoscrizione della comparente e di me Notaio, al presente Atto si allega sotto la lettera "B" - che il patrimonio netto della Fondazione "CASA DI RIPOSO VALENTINO RAVONE" risulta superiore ad euro 30.000,00 (euro trentamila e zero centesimi) e, pertanto, soddisfa il requisito della sussistenza del patrimonio minimo richiesto ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117) al fine dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con mantenimento della personalità giuridica.


Null'altro essendovi da deliberare il Presidente mi dichiara legalmente adottate le odierne delibere e dichiara sciolta l'adunanza essendo le ore diciannove e trentacinque minuti primi.

Si chiede il trattamento tributario di cui all'art.82 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117, e precisamente l'esenzione da imposta di registro e da imposta di bollo.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente Atto scritto parte di mia mano e parte dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia su nove pagine e parte della decima di tre fogli, da me letto alla comparente che a mia domanda lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciannove e quarantacinque minuti primi.

In originale firmato:

- Maria Adelaide GALLINA - Annalisa ROSSELLO Notaio



isci-
li a-
Perzo
della
isci-
onda-

RI-
den-
pa-

per-
legi-
nuova
VONE

nda-
Ter-
fi-
vare
nda-
il
tto-
Atto
so-

gio-
no-
cot-

U-
esi-
aria
este
del-
te-
ota-
ni-
bre
ale
ere
lle
us-
i-
rzo

17
3
la-

Allegato "A" al N.18146/7340 di Repertorio
STATUTO DELLA
"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VALENTINO RAVONE ETS"

Articolo 1

Genesi, denominazione e modello di riferimento

La "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VALENTINO RAVONE ETS", già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini dalla "Casa di Riposo Valentino Ravone", originariamente amministrata dalla Congregazione di carità; nel 1929 è divenuta un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) amministrata dall'E.C.A., con la denominazione "Ospedale Ravone"; successivamente, nel 1945, tale denominazione è stata modificata in "Ospedale Civile - Infermeria Ravone" in quanto - oltre all'assistenza e all'ospitalità agli indigenti - l'Ente aveva nel frattempo provveduto a gestire servizi sanitari, ivi compresa l'esecuzione di piccoli interventi. A seguito della soppressione degli Enti Comunali di Assistenza (D.P.R. 616/77) e dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (legge 833/78), l'ospitalità è stata estesa a tutte le persone anziane.

Il presente Statuto trae origine dalla trasformazione in Fondazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Casa di Riposo Valentino Ravone", richiamata la Determinazione regionale di autorizzazione al riconoscimento n.A1421A-809 del 3 agosto 2020 della Direzione Sanità e Welfare Settore Programmazione Socio Assistenziale e Socio Sanitaria, Standard di Servizio e Qualità e la conseguente iscrizione in data 5 agosto 2020 al Registro delle Persone giuridiche della Regione Piemonte al n.1463.

La Fondazione si ispira ed applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117) e dal codice civile.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Santo Stefano Belbo, Via Stazione n.21/A.


Articolo 3

Finalità, scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo della Fondazione è di gestire servizi di assistenza a persone anziane, sia non autosufficienti in tutto o in parte, sia autosufficienti, mediante prestazioni di natura alberghiera socioassistenziale, sanitarie, riabilitative, che assicurino anche la fruizione di attività culturali, ricreative e di aggregazione sociale.

L'Ente persegue tale scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Set-



tore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art.5 del D.Lgs. n.117/2017);
- interventi e prestazioni sanitarie (ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art.5 del D.Lgs. n.117/2017);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (ai sensi della lettera c) del primo comma dell'art.5 del D.Lgs. n.117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art.5 del D.Lgs. n.117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (ai sensi della lettera h) del primo comma dell'art.5 del D.Lgs. n.117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs. n.117/2017 (ai sensi della lettera i) del primo comma dell'art.5 del D.Lgs. n.117/2017).

La Fondazione può concedere in uso gratuito ad altri enti aventi i requisiti richiesti dall'art.5 del D. Lgs. n.117/2017 le strutture della Fondazione affinché svolga alcune delle attività oggetto della Fondazione stessa.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclu-

sivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione composto di tutti i beni mobili e immobili già appartenenti alla "Casa di Riposo Valentino Ravone"

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato italiano, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Cuneo, dal Comune di Santo Stefano Belbo, da altri enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Volontari

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

Articolo 6

Organi ed uffici della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore ed il Segretario.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta dal Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- Presidente: nominato dal Comune di Santo Stefano Belbo;
- Vicepresidente: nominato dal Comune di Santo Stefano Belbo;
- Consigliere: Parroco della "Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù", con sede in Santo Stefano Belbo, o persona dallo stesso delegata in modo stabile;
- Consigliere: Presidente dell'"Associazione Volontari Ambulanza Vallebelbo organizzazione di volontariato", con sede in Santo Stefano Belbo, o persona dallo stesso delegata in modo stabile;
- Consigliere: Presidente dell'Associazione "Circolo dell'Amicizia APS", con sede in Santo Stefano Belbo, o persona dallo stesso delegata in modo stabile.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e all'eventuale Segretario non spetta alcun compenso per l'opera svolta a favore della Fondazione; agli stessi potranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, per suo impedimento, dal Vicepresidente, eventuali rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del proprio mandato a favore della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza dei membri del Consiglio di Am-

ministrazione.

La carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere comunale.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione può essere revocato da chi lo ha nominato, qualora ricorra una giusta causa. Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione spetta al medesimo soggetto che ha nominato i Consiglieri venuti a mancare. I Consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:


- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove richiesto per legge;
- delibera eventuali modifiche dello Statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art.15 del presente Statuto;
- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina e revoca l'Organo di controllo e, ove necessario, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- nomina il Direttore ed il Segretario, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- svolge tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri.

La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di decisioni inerenti modifiche statutarie, operazioni straordinarie o relative allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio occorre la presenza dei tre quarti dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei pre-



senti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dall'incaricato alla redazione del verbale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 8

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, associazioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Vicepresidente svolge funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9

Organo di controllo

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da tre membri. In tal caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina un compenso per il singolo o per i componenti dell'Organo di controllo ed eventuali rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del proprio mandato a favore della Fondazione.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e

dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può partecipare (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

Revisione legale dei conti

Il Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro e ne determina un compenso per il singolo o per i componenti dell'Organo di controllo ed eventuali rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del proprio mandato a favore della Fondazione.

L'Organo di revisione dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 11

Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti. Il Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risulta-

ti ottenuti.

Il Direttore partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali (se tale funzione non è attribuita al Segretario) ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo; collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Articolo 12

Segretario

Il Segretario, ove nominato, collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari;
- a predisporre ed attuare ogni altra attività amministrativa decisa dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 luglio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

Articolo 14

Durata

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 15

Estinzione o scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del D. Lgs. n.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 16

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

- Maria Adelaide GALLINA - Annalisa ROSSELLO Notaio